DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2020, n. 1631

Trasporto pubblico automobilistico di competenza regionale. Procedura di composizione amichevole ex art. 20, c. 1 del contratto rep. 006796 del 30/12/2004 in riferimento al contrasto interpretativo sull'applicazione delle disposizioni regolamentari e contrattuali circa gli obblighi di tenuta della contabilità separata – Autorizzazione alla transazione – Approvazione schema accordo transattivo.

L'Assessore alle Infrastrutture, Avv. Giovanni GIANNINI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Il Servizio contratti di Servizio e TPL, facente parte della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, gestisce e monitora i contratti di servizio di trasporto pubblico locale di rilevanza regionale, verificando la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. Lo stesso servizio collabora, inoltre, alla predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento e/o alle gare per i servizi automobilistici e ferroviari.

Il servizio automobilistico di competenza regionale è espletato dal consorzio CO.TR.A.P. in virtù del contratto di servizio rep. 6796 del 30/12/2004, stipulato a seguito di gara, con decorrenza dal 01/01/2005 e durata di 9 anni, e successivi atti integrativi.

Ai sensi dell'art. 4 c. 4 del Reg. (CE) 1370/2007 e s.m.i, tale contratto è stato prorogato con atto rep. 016570 del 23/12/2014, sino al 30/06/2018, secondo quanto stabilito con DGR n. 1453/2013.

Ai sensi dell'art. 5 c. 5 del Reg. (CE) 1370/2007 e s.m.i., tale contratto è stato prorogato con atto rep. 021035 del 25/07/2018, sino al 30/06/2020, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 903/2018.

Infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, tale contratto è stato ulteriormente prorogato con atto rep. 023294 del 09/07/2020, con decorrenza dal 01/07/2020, fino al subentro del nuovo gestore dei servizi di TPRL automobilistico individuato per ciascun ATO in cui si riverseranno i servizi attualmente di competenza regionale e comunque non oltre la data del 31/07/2021, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 913/2020.

Tra le Parti è sorto un contrasto interpretativo in relazione all'applicazione delle disposizioni regolamentari e del contratto, circa gli obblighi di tenuta della contabilità separata.

Il contratto di servizio rep. 6796 del 30/12/2004, prevede all'art. 20, comma 1, che "In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto", ed al comma 2 che "Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. ..."

Al fine di esperire il tentativo di composizione amichevole del contrasto di cui al sopra citato comma 1, la Regione Puglia – Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, ha ritenuto necessario un adeguato supporto ed assistenza legale. Sentita preventivamente l'Avvocatura Regionale, con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 28/05/2020 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e contratto rep. 023271 del 16/06/2020, si è proceduto all'affidamento diretto all'avv. Velia Maria LEONE dei servizi legali ex. art. 17, comma 1, lettera d), n. 2 del D. Lgs, 50/2016 finalizzati a dare il necessario supporto sopra rappresentato.

Il predetto affidamento ha riguardato lo svolgimento dei servizi legali di supporto, assistenza e rappresentanza legale in merito alla controversia insorta con il consorzio CO.TR.A.P. concernente gli obblighi previsti dai regolamenti europei in tema di separazione contabile dei costi e dei ricavi con riferimento al Contratto di Servizio rep. 6796 del 30/12/2004 e atti integrativi, come successivamente prorogato.

In particolare, la consulenza prevedeva l'analisi e la valutazione giuridica della documentazione, individuazione

delle più efficienti modalità per pervenire alla risoluzione della controversia, identificazione dei contenuti della possibile proposta transattiva, assistenza giuridica e rappresentanza legale nei passaggi procedurali relativi al tentativo di composizione amichevole e, in caso di esito positivo, supporto nella redazione di una bozza di accordo tra le parti o, in caso di esito negativo, supporto alla chiusura del procedimento per l'avvio del giudizio arbitrale.

In esito all'attività svolta dalla consulente incaricata, con nota trasmessa a mezzo pec del 08/09/2020 dell'avvocato della controparte, allo stesso consulente e alla Regione Puglia, acquisita al prot. AOO\_078/3016 del 09/09/2020, è stata formulata una proposta transattiva al fine del raggiungimento di un'ipotesi di accordo.

Con pec del 16/09/2020, acquisita al prot. AOO\_078/3191 del 17/09/2020, la consulente, Avv. Velia Maria LEONE, ha trasmesso all'avvocato della controparte, e per conoscenza alla Regione Puglia, il testo dell'accordo transattivo concordato con le competenti strutture regionali.

Con mail del 18/09/2020, acquisita al prot. AOO\_078/3264 del 24/09/2020, la consulente, Avv. Velia Maria LEONE ha comunicato che l'avvocato della controparte aveva confermato l'accettazione da parte del Consorzio CO.TR.A.P. del predetto testo dell'accordo transattivo da lei inviatogli con pec del 16/09/2020.

Per quanto innanzi esposto, si ritiene opportuno definire la controversia nei termini proposti nello schema di accordo transattivo.

Con e-mail del 01/10/2020, acquisita al prot. AOO\_078/3379 del 01/10/2020, l'Avvocato Coordinatore, dott. ssa Rossana Lanza ha espresso il seguente parere:

# PARERE DEL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, tenuto conto altresì dell'istruttoria e del parere favorevole espresso dall'Avvocato officiato, esprime ai fini deliberativi parere favorevole ex art. 4 comma 3 lett. c) della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18.

# Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

# COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II. E DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore alle Infrastrutture relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture, che qui si intende integralmente riportata;

- 2. di autorizzare la transazione con il Consorzio CO.TR.A.P., nei termini proposti nell'allegato schema di accordo transattivo;
- 3. di approvare lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente Deliberazione a farne parte integrante;
- 4. di incaricare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a sottoscrivere il citato accordo transattivo;
- 5. di incaricare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a notificare il presente atto all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'Avvocato consulente dell'Amministrazione Regionale Avv. Velia Maria LEONE;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Ferdinando Iavarone

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Barbara Valenzano

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore alle Infrastrutture

Giovanni Giannini

# LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- 1. di fare propria la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture, che qui si intende integralmente riportata;
- 2. di autorizzare la transazione con il Consorzio CO.TR.A.P., nei termini proposti nell'allegato schema di accordo transattivo;
- 3. di approvare lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente Deliberazione a farne parte integrante;
- 4. di incaricare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a sottoscrivere il citato accordo transattivo;
- 5. di incaricare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

- a notificare il presente atto all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'Avvocato consulente dell'Amministrazione Regionale Avv. Velia Maria LEONE;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta ANTONIO NUNZIANTE



# ACCORDO TRANSATTIVO

ex art. 1965 C.C. e art. 20, comma 1 del contratto di servizio rep. 6796 del 30 dicembre 2004 TRA

Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31/33, codice fiscale 80017210727
rappresentata da, che interviene ed agisce in qualità di
(di seguito, per brevità, denominata "Regione" o "Ente affidante")

E

(congiuntamente denominate le "Parti")

# PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. 247 del 01.12.2004, a seguito dell'espletamento delle previste procedure concorsuali ed in applicazione delle direttive di cui alla D.G.R. n. 1749/2004, i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (di seguito "TPL") di competenza regionale relativi al settore automobilistico sono stati aggiudicati ed affidati a COTRAP, con cui, in data 29.12.2004, è stato sottoscritto apposito Contratto di Servizio, repertoriato al n. 6796 del 30.12.2004, successivamente integrato in attuazione dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 10 del 16.04.2007 e della D.G.R. n. 865/2010, con scadenza al 31.12.2013 (di seguito denominato "Contratto Originario");
- in ragione della sussistenza dei presupposti compendiati nell'art. 4, co. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 (di seguito denominato il "Reg. 1370"), l'Ente affidante ha deliberato di concedere a COTRAP una proroga pari al 50% dell'originaria durata contrattuale, con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2018 - Contratto rep. n. 016570 del 23.12.2014 (di seguito denominato "Contratto bis");
- 3. in ragione della sussistenza dei presupposti compendiati nell'art. 5, co. 5 del Reg. 1370, l'Ente affidante ha deliberato di concedere a COTRAP una ulteriore proroga di due anni rispetto alla durata contrattuale risultante dal Contratto bis, con conseguente nuova scadenza

- al 30.06.2020 Contratto rep. n. 021035 del 25.07.2018 (di seguito denominato "Contratto ter");
- 4. in ragione del mancato completamento dell'iter necessario per dare corso alle procedure di affidamento da parte degli Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito denominati "ATO") cui, nel frattempo, era stata devoluta la relativa competenza -, nonché della crisi pandemica da Covid-19, l'Ente affidante, in data il 30.06.2020, ha disposto una nuova proroga, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 4-ter del D.L. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di TPL individuato per ciascun ATO e, comunque, non oltre la data del 31.07.2021, stipulando il Contratto rep. n. ...., (di seguito denominato "Contratto di Proroga 2020");
- 5. il Contratto di Proroga 2020 espressamente prevede che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto ter, il quale, a sua volta, richiamava il Contratto bis e il Contratto Originario, riconoscendo e confermando la piena validità delle relative pattuizioni, nonché del Reg. 1370 e delle norme nazionali e regionali, a cui il Contratto Originario e le successive proroghe (complessivamente denominati "Contratto") si conformano;

# **CONSIDERATO CHE**

- 6. tra le Parti è sorto un contrasto interpretativo in ordine alla corretta applicazione del Contratto, con riferimento alla portata dell'obbligo di separazione contabile, previsto all'art. 5 del Contratto Originario (la "Controversia"). La Controversia concerne, nello specifico, la richiesta della Regione di poter rilevare, con le modalità ritenute appropriate, i dati non aggregati di costo e ricavo concernenti le prestazioni soggette a obblighi di servizio pubblico (gli "OSP") svolte da COTRAP e dalle sue consorziate;
- 7. la divergenza delle interpretazioni circa la portata e l'ambito applicativo dei suddetti obblighi, come cristallizzatesi nell'ambito di un articolato scambio di corrispondenza tra le Parti, si riverbera sulla corretta esecuzione della fase conclusiva del Contratto e, dunque, sulla sottesa qualità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, il cui perseguimento deve essere garantito dalla Regione attivando tutti i rimedi contrattuali, procedurali e processuali utilmente esperibili, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;
- 8. l'art. 20 del Contratto Originario dispone che "[I]n caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto", mentre, in forza del successivo comma 2 del richiamato art. 20 del Contratto, tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite ad un collegio arbitrale;

- 9. conseguentemente, stante il descritto contrasto interpretativo, e rilevata l'inefficacia del pregresso scambio di corrispondenza tra le Parti e, dunque, l'impossibilità di comporlo celermente e informalmente, la Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Contratto Originario, ha avviato previo formale invito in data 23.06.2020, cui COTRAP ha aderito, in data 26.06.2020 il tentativo di composizione amichevole (di seguito denominato il "Tentativo"). A tal fine, le Parti hanno individuato, quali propri rappresentanti nell'ambito del Tentativo, l'Avv. Velia M. Leone, per la Regione, e gli Avv. Bruno Bitetti e Michele Mascolo, per COTRAP;
- in seguito a un copioso scambio di corrispondenza tra i suddetti legali, il Tentativo è giunto a una positiva conclusione, sulla base dell'ultima proposta conciliativa di COTRAP, trasmessa con PEC del 8.09.2020;
- 11. la proposta conciliativa non determina alcun effetto novativo rispetto ai reciproci obblighi contrattuali, e la sottoscrizione del presente accordo transattivo non si pone, dunque, in contrasto con i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, rientrando, pertanto, nell'ambito della diponibilità dell'Ente affidante;

# TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come sopra individuate, espressamente dichiarano e convengono quanto segue:

# Art. 1

Le premesse e i considerando che precedono, nonché il Contratto, comprensivo di tutte le relative integrazioni e proroghe, sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2

Le Parti espressamente concordano che COTRAP fornirà alla Regione le seguenti informazioni:

- 1. dati di ricavo da OSP del Consorzio (quale sommatoria di corrispettivi e ricavi del traffico realizzati dallo stesso e dalle consorziate), nonché delle consorziate (quale sommatoria di corrispettivi e ricavi del traffico, relativamente a ciascuna di esse), e, pertanto, distinti rispetto a quelli di attività non riconducibili ad OSP, ove esistenti, relativi al secondo semestre dell'annualità 2018, e alle annualità 2019 e 2020 (i dati relativi al secondo semestre 2018 e all'annualità 2019, dovranno inviarsi quanto prima e, comunque, entro il 31.12.2020; quelli relativi al 2020, dovranno inviarsi entro il 30 aprile 2021, salvo eventuali proroghe del termine di approvazione dei bilanci di esercizio, disposte dal legislatore nazionale);
- 2. dettaglio dei costi di ammortamento dei mezzi e del personale da OSP di cui alla rendicontazione (al netto dei costi cessanti relativi al 2020 per CIG e altre agevolazioni, che

non sono ancora quantificati), distinti per singola consorziata relativi al secondo semestre dell'annualità 2018 e alle annualità 2019 e 2020 (i dati relativi al secondo semestre 2018 e all'annualità 2019, dovranno inviarsi quanto prima e, comunque, entro il 31.12.2020; quelli relativi al 2020, dovranno inviarsi entro il 30 aprile 2021, salvo eventuali proroghe del termine di approvazione dei bilanci di esercizio, disposte dal legislatore nazionale);

3. gli ulteriori elementi analitici richiesti ai sensi del Decreto Interministeriale 11.08.2020 - che definisce le modalità ed i criteri con cui dare immediata applicazione alla ripartizione ed all'erogazione delle risorse stanziate sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 200 del Decreto Legge Rilancio n. 34, del 19 maggio 2020 - nelle forme e modalità previste dallo stesso. In virtù della coincidenza con la scadenza del Contratto di Proroga 2020, le tempistiche di trasmissione saranno, possibilmente, accelerate rispetto alla scadenza del 31.07.2021, prevista dal medesimo decreto, la cui osservanza sarà, in ogni caso, garantita.

#### Art. 3

Con la trasmissione dei dati, opportunamente separati, come previsto all'art. 2, COTRAP è ritenuto adempiente agli obblighi di cui all'art. 5 del Contratto Originario, rinunciando la Regione a richiedere i dati della contabilità separata relativi alle annualità precedenti il 2018.

#### Art. 4

Le Parti ribadiscono che la validità e l'efficacia del presente accordo transattivo restano espressamente subordinate all'esatto adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2 dello stesso e dichiarano, fin da ora, reciprocamente di non avere null'altro a pretendere, con espressa rinunzia ad ogni azione successiva in merito, anche a titolo di risarcimento danni, in relazione e limitatamente all'oggetto della Controversia, composta attraverso il presente accordo.

La sottoscrizione del presente atto non dispiega alcun effetto giuridico sulle altre controversie pendenti tra le Parti.

## Art. 5

Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto all'art. 2 del presente atto, lo stesso si riterrà risolto, e le Parti resteranno obbligate a deferire la Controversia al giudizio arbitrale, come previsto dall'art. 20, comma 2 del Contratto Originario.

# Art. 6

La presente scrittura privata, avente natura di accordo transattivo tra le Parti, composta da [quattro] pagine e redatta in duplice originale, viene letta, confermata e sottoscritta dalle Parti medesime nonché fra le stesse scambiata, a conferma delle reciproche volontà, ivi volontariamente e liberamente manifestate.

T		т.	1 .	
Fatto	1n .	In	⊢data.	

Per la Regione

Per COTRAP